

CODICE della CRISI d'IMPRESA e dell'INSOLVENZA



Neldiritto Editore

CAPO II

Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio
all'esito della composizione negoziata ⁽¹⁾

■ ⁽¹⁾ Capo sostituito dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

25 sexies. Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. ⁽¹⁾

<p>1. Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettera b) non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 39. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi.</p>	<p>1. Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettere a), e b) non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 39. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi e si applica l'articolo 84, comma 5. Nel rispetto del termine di cui al primo periodo, l'imprenditore può proporre la domanda di cui all'articolo 40 anche con riserva di deposito della proposta e del piano ⁽²⁾.</p>
<p>2. L'imprenditore chiede l'omologazione del concordato con ricorso presentato al tribunale del luogo in cui l'impresa ha il proprio centro degli interessi principali. Il ricorso è comunicato al pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo alla data del deposito in cancelleria. Dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli articoli 6, 46, 94 e 96.</p>	<p>2. L'imprenditore chiede l'omologazione del concordato con ricorso presentato al tribunale del luogo in cui l'impresa ha il proprio centro degli interessi principali. Il ricorso è comunicato al pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo alla data del suo deposito⁽³⁾. Dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli articoli 6, 46, 94 e 96.</p>
<p>3. Il tribunale, valutata la ritualità della proposta, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte e valutata la ritualità della proposta anche con riferimento alla corretta formazione delle classi, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del Codice di procedura civile, assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere di cui al comma 4. L'ausiliario fa pervenire l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla comunicazione. All'ausiliario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.</p>	<p>3. Il tribunale, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte e valutata la ritualità della proposta anche con riferimento alla corretta formazione delle classi, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere di cui al comma 4. L'ausiliario fa pervenire l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla comunicazione. All'ausiliario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo</p>

	35.2 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Il Tribunale può concedere un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni e modifiche e procedure nuovi documenti⁽⁴⁾.
4. Con il medesimo decreto il tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale e al parere dell'esperto, sia comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, ove possibile a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e fissa l'udienza per l'omologazione. Tra la scadenza del termine concesso all'ausiliario ai sensi del comma 3 e l'udienza di omologazione devono decorrere non meno di quarantacinque giorni. I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata ⁽⁵⁾ .	4. Con il medesimo decreto ovvero, in caso di concessione del termine di cui al comma 3, con successivo decreto il tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale e al parere dell'esperto, sia comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, ove possibile a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e fissa l'udienza per l'omologazione. Tra la scadenza del termine concesso all'ausiliario ai sensi del comma 3 e l'udienza di omologazione devono decorrere non meno di quarantacinque giorni. I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata ⁽⁵⁾ .
5. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore.	5. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore ⁽⁶⁾ .
6. Il tribunale provvede con decreto motivato, immediatamente esecutivo. Il decreto, pubblicato a norma dell'articolo 45 è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre reclamo alla Corte di appello ai sensi dell'articolo 247.	6. Il tribunale provvede con decreto motivato, immediatamente esecutivo. Il decreto, pubblicato a norma dell'articolo 45 è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre reclamo alla Corte di appello ai sensi dell'articolo 247.
7. Contro il decreto della Corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione.	7. Contro il decreto della Corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione.
8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 106, 117, 118, 119, 324 e 341, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario. Ai fini di cui all'articolo 106, il decreto di cui al comma 4 equivale all'ammissione al concordato.	8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 106, 117, 118, 119, 324 e 341, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario. Ai fini di cui all'articolo 106, il decreto di cui al comma 4 equivale all'ammissione al concordato.

⁽¹⁾ Articolo aggiunto dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.⁽²⁾ Comma sostituito dall'art. 6, co. 1, lett. a), D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.⁽³⁾ Comma modificato dall'art. 6, co. 1, lett. b), D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.⁽⁴⁾ Comma sostituito dall'art. 6, co. 1, lett. c), D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.⁽⁵⁾ Comma modificato dall'art. 6, co. 1, lett. d), D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

■ ⁽⁶⁾ *Comma modificato dall'art. 6, co. 1, lett. e), D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.*

L'art. 25 *sexies* CCII disciplina l'istituto del **concordato semplificato** per la liquidazione del patrimonio. Il concordato semplificato costituisce uno dei possibili esiti della composizione negoziata, percorribile dall'impresa qualora, dopo l'esperimento della composizione negoziata, non sia stata individuata una soluzione prevista dall'art. 23, commi 1 e 2, lettere a), e b) CCII (e l'esperto dichiari, nella relazione finale, che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede).

I presupposti per l'accesso al concordato semplificato sono dunque i seguenti: i) che le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede; ii) che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettere a), e b) non siano praticabili.

La domanda deve essere presentata nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8 CCII (decorrenti dalla comunicazione della relazione finale da parte dell'esperto).

In primo luogo, con il Correttivo *ter* il legislatore delegato ha introdotto le seguenti modifiche:

- quanto ai *presupposti di accesso* all'istituto del concordato semplificato, viene eliminato il riferimento al mancato esito positivo delle trattative condotte nella composizione negoziata della crisi; l'impresa può dunque accedere al concordato semplificato quando le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede e *“le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettere a), e b) non sono praticabili”* (art. 25 *sexies*, co. 1, CCII); si tratta, *prima facie*, di una modifica più formale che sostanziale, atteso che la stessa opzione di presentare un concordato semplificato presuppone, di fatto, l'esito negativo delle trattative condotte nella composizione negoziata;

- viene ora espressamente richiamato l'art. 84, co. 5, CCH, a norma del quale *“i creditori muniti di privilegio, peggio o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente. La quota residua del credito è trattata come credito chirografario”*;

- l'imprenditore può ora proporre la domanda di concordato semplificato anche con riserva di deposito della proposta e del piano (art. 25 *sexies*, co. 1, CCII);

- viene espressamente previsto che il Tribunale possa concedere un termine *“non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni e modifiche e produrre nuovi documenti”* (art. 25 *sexies*, co. 3 CCII).

Come si vedrà oltre, il concordato semplificato è ora incluso tra le procedure nelle quali l'impresa può beneficiare delle misure protective e cautelari (si veda art. 54 CCII come modificato dal Correttivo *ter*).

La disciplina del concordato semplificato, dettata dall'art. 25*sexies*, è stata ed è tuttora oggetto di numerosi arresti giurisprudenziali, alcuni dei quali si sono concentrati sul presupposto della **buona fede** dell'imprenditore premunendosi di scongiurare un utilizzo distorto dello strumento (■ Trib. Milano, 25 settembre 2025, n. 77; Trib. Bologna, 23 settembre 2025). Sul punto, è stato peraltro rilevato come il tribunale sia chiamato ad accertare, in concreto, la sussistenza del presupposto della buona fede in capo all'imprenditore quand'anche l'esperto indipendente abbia reso giudizio favorevole nella propria relazione finale (ancor più in presenza di specifiche opposizioni sul punto; ■ Trib. Ancona, 1° aprile 2025). In altro arresto giurisprudenziale è stata inoltre ritenuta compatibile con l'istituto (di natura ontologicamente liquidatoria) la previsione di un periodo, ancorché breve, di continuità aziendale, quando questo sia funzionale a preservare il valore aziendale e generare utilità per i creditori (■ Trib. Reggio Emilia, 29 luglio 2025).

In generale, anche per il suo carattere di novità nel contesto degli strumenti di regolazione della crisi d'impresa, l'istituto del concordato semplificato continua a offrire molteplici spunti di approfondimento tra gli interpreti e gli operatori del settore.

25 *septies*. Disciplina della liquidazione del patrimonio. ⁽¹⁾

1. Il tribunale nomina, con il decreto di omologazione, un liquidatore. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 114.

1. Il tribunale nomina, con il decreto di omologazione, un liquidatore. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 114 e 115 ⁽²⁾.